

## **Nota esplicativa che accompagna le proposte di revisione degli strumenti in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura**

Scopo della presente nota è chiarire gli obiettivi e la portata delle proposte di revisione degli strumenti in materia di aiuti di Stato relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, la cui applicazione dovrebbe decorrere a partire dal 1° gennaio 2023:

- ▶ il progetto di orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("progetto di orientamenti");
- ▶ il progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione ("progetto di regolamento di esenzione per categoria") e
- ▶ il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il periodo di applicazione e gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" ("progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis").

La presente nota accompagna la consultazione pubblica su tali strumenti, cui si potrà partecipare fino al 13 marzo 2022.

I cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a esprimere il loro parere sulle proposte della Commissione. Oltre alla consultazione pubblica, si terranno due riunioni con gli Stati membri per raccogliere le loro osservazioni sui due regolamenti citati.

La consultazione sugli orientamenti sarà avviata utilizzando la versione inglese del progetto, ma le traduzioni in tutte le lingue dell'UE saranno gradualmente aggiunte al sito web, non appena disponibili. La consultazione sul progetto di regolamento di esenzione per categoria e sul progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis" viene invece avviata in tutte le lingue dell'UE<sup>1</sup>.

I portatori di interesse sono invitati a indicare a quali dei tre strumenti sono rivolte le loro osservazioni.

Le parti interessate sono invitate a trasmettere osservazioni in formato elettronico e a indicare chiaramente se vogliono che il loro contributo rimanga riservato. In tal caso dovrebbe essere fornita anche una versione non riservata del contributo, che possa essere pubblicata sul sito della DG Concorrenza.

### **1. Contesto**

I finanziamenti pubblici possono stimolare lo sviluppo economico dei diversi settori dell'economia. Per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di Stato sono trattati nel più ampio contesto della politica comune della pesca (PCP)<sup>2</sup>. Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca

---

<sup>1</sup> Ad eccezione del gaelico, per questa consultazione pubblica. Tuttavia, gli strumenti in materia di aiuti di Stato di prossima adozione saranno disponibili anche in gaelico.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

e l'acquacoltura ("FEAMPA")<sup>3</sup>, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha introdotto nuove norme che riguardano la PCP. In breve, le norme in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere in linea di massima allineate alle norme specifiche relative al Fondo<sup>4</sup>.

In generale, gli Stati membri sono tenuti a notificare tutti gli aiuti di Stato che intendono concedere. A seguito di tale notifica, la Commissione valuta l'aiuto e decide se autorizzarlo o no. A tal fine, la Commissione definisce la propria politica decisionale nel quadro di specifici orientamenti. Tuttavia, la Commissione può esentare dall'obbligo di notifica alcuni tipi di misure di aiuto rispetto ai quali ha acquisito un'esperienza sufficiente (regolamenti di esenzione per categoria) o esentare le misure dall'ambito di applicazione del controllo degli aiuti di Stato dell'UE se l'importo è talmente basso da escludere il rischio di distorsione della concorrenza (regolamenti "de minimis").

Gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura attualmente in vigore<sup>5</sup> (gli "orientamenti attuali") stabiliscono i requisiti e i criteri per individuare gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che la Commissione autorizzerà una volta notificati dagli Stati membri. Gli attuali orientamenti sono stati adottati nel 2015 e successivamente modificati nel 2018. Essi non contengono una clausola di temporaneità e rimangono quindi validi. Tuttavia, la Commissione può decidere di riesaminarli o modificarli in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o ad altre politiche dell'Unione o per qualsiasi altro motivo giustificato.

Il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014 ("regolamento (UE) n. 1388/2014")<sup>6</sup>, ossia l'attuale regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura, individua una serie di categorie di aiuti considerati compatibili con il mercato interno, che erano stati in precedenza sistematicamente approvati dalla Commissione e per i quali non è più necessaria la notifica preventiva alla Commissione. Tale regolamento si basa sui requisiti e sui criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 508/2014, utilizzati per determinare se una misura possa beneficiare dell'esenzione per categoria in un'ottica di semplificazione amministrativa. Il regolamento (UE) n. 1388/2014 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e la sua attuale scadenza prevista è il 31 dicembre 2022.

Infine, il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ("regolamento (UE) n. 717/2014")<sup>7</sup>, ossia l'attuale regolamento "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, individua la soglia al di sotto della quale si può ritenere che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non si applichi, purché gli aiuti soddisfino determinate condizioni. In tal caso, una misura non è soggetta

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1 ("regolamento (UE) 2021/1139").

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2021/1139 e regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1 ("regolamento (UE) n. 508/2014").

<sup>5</sup> GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1 (modifica, GU C 422 del 22.11.2018, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37 (modifica, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 15).

<sup>7</sup> GU L 190 del 28.6.2015, pag. 45 (modifica, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 15).

all'obbligo di notifica. Il regolamento (UE) n. 717/2014 è entrato in vigore il 1° luglio 2014 e, in seguito ad una modifica adottata nel 2020, la sua attuale scadenza prevista è il 31 dicembre 2022.

Ai fini della revisione di tali strumenti in materia di aiuti di Stato, nel 2019 la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica<sup>8</sup> per raccogliere informazioni in proposito. Sulla base dei risultati di tale consultazione, di altri dati esterni e della propria esperienza diretta, la Commissione ha proceduto ad una valutazione degli strumenti attuali. Come già annunciato nella valutazione d'impatto iniziale, pubblicata dalla Commissione nel maggio 2019, la Commissione sentirà il parere del comitato consultivo sui progetti di strumenti in materia di aiuti di Stato. Le informazioni raccolte attraverso la consultazione pubblica e presso il comitato consultivo confluiranno nella valutazione d'impatto su cui si baserà la revisione.

La presente nota fornisce una panoramica dei principali cambiamenti che la Commissione intende adottare in questa fase del processo di revisione. Si tratta di allineare le norme in materia di aiuti di Stato al FEAMPA, che a sua volta integra le priorità della Commissione, in particolare quelle contenute nel Green Deal. Il riesame settoriale seguirà i principi orizzontali del controllo degli aiuti di Stato. Nel complesso, le norme proposte razionalizzano e armonizzano le norme settoriali in materia di aiuti di Stato e prevedono inoltre una semplificazione amministrativa che consente l'esenzione per categoria di nuovi tipi di aiuti.

Il testo del progetto di revisione degli strumenti non è definitivo e sarà riesaminato alla luce delle informazioni e degli elementi di prova ricevuti nell'ambito della presente consultazione pubblica.

## **2. Modifiche proposte riguardanti il progetto di regolamento di esenzione per categoria**

Si propone di aggiungere due nuove misure riguardanti il regolamento di esenzione per categoria, basate sull'esperienza acquisita dalla Commissione nella gestione dei casi, non solo nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ma anche nel settore agricolo, in cui sono emerse problematiche analoghe. Nel progetto di regolamento di esenzione per categoria andrebbero integrate le seguenti categorie di aiuti: i) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse e ii) aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti.

Il progetto di regolamento di esenzione per categoria non contiene più la misura relativa agli aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori. Sebbene tale sostegno rimanga possibile ai sensi del FEAMPA, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione ritiene che tale misura, a causa dei suoi potenziali effetti di rafforzamento della capacità, dovrebbe in futuro essere oggetto di un esame preventivo in termini di aiuti di Stato.

In un'ottica di allineamento alle norme sugli aiuti di Stato applicabili ad altri settori economici, la Commissione ritiene inoltre che l'esenzione per categoria delle esenzioni e degli sgravi fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE sia regolata in modo più appropriato alle condizioni di cui all'articolo 44 del

---

<sup>8</sup> In precedenza, tra il 28 giugno e il 31 ottobre 2019, si è svolta una consultazione pubblica per il riesame degli strumenti in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura: [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11543-De-minimis-aid-in-the-fishery-and-aquaculture-sector/public-consultation\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11543-De-minimis-aid-in-the-fishery-and-aquaculture-sector/public-consultation_en).

regolamento generale di esenzione per categoria<sup>9</sup>. Si propone pertanto di non mantenere tale disposizione separatamente nel regolamento di esenzione per categoria per il settore della pesca.

### **3. Modifiche proposte riguardanti il testo del progetto di orientamenti**

#### **a) Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti**

Oltre al progetto di regolamento di esenzione per categoria, anche il progetto di orientamenti consentirà agli Stati membri di approvare gli aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti, qualora le misure di aiuto non beneficino dell'esenzione per categoria.

#### **b) Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di rilevanza nazionale**

Gli attuali orientamenti prevedevano già la possibilità di compensare gli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nel settore dell'acquacoltura. Nell'ambito del progetto di orientamenti si propone di includere i costi relativi i) alle malattie emergenti e ii) all'infestazione da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Scopo di tale modifica è consentire agli Stati membri di far fronte a situazioni che non erano coperte in precedenza.

#### **c) Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche**

Gli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche sono stati introdotti nel 2018 mediante modifica degli attuali orientamenti. Il progetto di orientamenti continua a fornire una base giuridica per valutare la compatibilità di tali misure di aiuto, mantenendo l'approccio preesistente. Tale approccio prevede che lo Stato membro debba dimostrare, tramite l'ultima relazione stilata conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà. Per chiarire ulteriormente i requisiti e i criteri e le rispettive procedure risulta necessaria una serie limitata di modifiche.

#### **d) Principi di valutazione comuni**

I principi di valutazione comuni introdotti dall'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2014 devono essere rivisti alla luce della sentenza nella causa T-356/15, Austria/Commissione (Hinkley Point C), nella quale la Corte ha fornito un'interpretazione importante dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La modifica strutturale proposta riflette tale interpretazione.

La revisione dei principi di valutazione comuni è soggetta a un approccio globale che è comune a tutti gli strumenti in materia di aiuti di Stato modificati di recente. Le modifiche proposte sono coerenti con questi altri strumenti di aiuti di Stato, pur mantenendo alcune distinzioni che tengono conto delle specificità del settore della pesca e dell'acquacoltura.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1; cfr. anche la consultazione pubblica aperta fino all'8.12.2021: [https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en).

#### **4. Modifiche proposte riguardanti il progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis"**

Il progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis" apporta una serie limitata di modifiche all'attuale regime "de minimis" del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Come indicato, l'attuale scadenza prevista del regolamento (UE) n. 717/2014 è il 31 dicembre 2022. Si propone pertanto di prorogarne l'applicazione sino al 31 dicembre 2027. Tale proroga sarebbe coerente con la durata del periodo di programmazione previsto dal regolamento (UE) 2021/1139 per il FEAMPA e con il regime "de minimis" del settore agricolo, anch'esso prorogato fino al 31 dicembre 2027 dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019<sup>10</sup>.

Gli importi cumulativi massimi degli aiuti "de minimis" che possono essere assegnati da ciascuno Stato membro sono fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014 e si basano su dati risalenti al 2011. Si ritiene opportuno effettuare un aggiornamento tecnico di tali importi cumulativi massimi sulla base di dati settoriali più recenti, che tengano conto dell'evoluzione del settore. Per questo motivo, gli importi cumulativi massimi contenuti nell'allegato del progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis" si basano su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018.

Il progetto di regolamento di modifica del regolamento "de minimis" chiarisce inoltre che il regolamento (UE) n. 717/2014 non riguarderà gli aiuti all'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) 2021/1139.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, GU L 51I del 22.2.2019, pag. 1.